



*PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, IN DUE
LOTTI, PER LA FORNITURA DI “STB – SOFTWARE TEST BENCHE HTB - HARDWARE
TEST BENCH” – PROGETTO SEIC.*

LOTTO 1: CUI F01984560662202400037 CUP E19D22000320001 CIG _____

LOTTO 2: CUI F01984560662202500014 CUP E19D22000320001 CIG _____

ALLEGATO 2 _SCHEMA CAPITOLATO AMMINISTRATIVO MULTILOTTO

Art. 1 – OGGETTO E VALORE DELL’AFFIDAMENTO

L’oggetto del presente appalto articolato in due lotti, come di seguito identificati, consiste nella fornitura di “STB – Software Test Bench e HTB - Hardware Test Bench”, secondo le specifiche previste nel capitolato tecnico.

L’importo dell’affidamento, per ciascun lotto, è come di seguito riportato:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CUP	Importo (IVA ESCLUSA)
1	STB - Software Test Bench_SEIC	E19D22000320001	€ 75.800,00
2	HTB - Hardware Test Bench_SEIC	E19D22000320001	€ 173.800,00

L’importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l’effettuazione del presente appalto, incluse spese di spedizione.

Art. 2 – MODALITÀ E LUOGO DELLA FORNITURA PER OGNI LOTTO

La fornitura per entrambi i lotti, in totale conformità a quanto previsto dal Capitolato tecnico e comprensiva di dichiarazioni di conformità a norma di legge e delle garanzie necessarie, dovrà essere consegnata secondo la seguente tempistica decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto: **entro 60 giorni naturali e consecutivi**.

La fornitura dovrà essere consegnata presso il seguente indirizzo:

Viale Luigi Rendina, 26-28, 67100, L'Aquila AQ

Il referente per la consegna della fornitura, che dovrà essere contattato per fissare la data di consegna e al quale dovrà fornirsi il DDT e tracking number per il monitoraggio della consegna, è il Dott. Mario Picasso, contattabile al seguente recapito:

e-mail: mario.picasso@gssi.it

Il fornitore è responsabile della consegna delle merci al punto di destinazione indicato.

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (spese di spedizione, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

Art. 3 – COERENZA DELLA FORNITURA CON I PRINCIPI DEL PNRR

La fornitura di entrambi i lotti:

- dovrà essere coerente con la programmazione di dettaglio della scheda progetto "*Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati*" (Allegato I, DM MEF 15/07/2021) del PNC al PNRR e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di riferimento di cui al Decreto dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 215 del 27 giugno 2022;
- dovrà assicurare l’effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- dovrà assicurare che il progetto approvato dia un contributo all’indicatore comune associato alla misura associata al progetto;
- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
- dovrà rispettare il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) ossia “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”.

L’esecuzione della fornitura di entrambi i lotti dovrà garantire altresì il perseguimento delle finalità relative alle pari opportunità generazionali, di genere e la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone disabili di cui all’art. 47 del D.L. n.77 del 31/05/2021 avete ad oggetto “*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*”.

La spesa complessiva per l’appalto in oggetto fa riferimento all’Invito di cui all’allegato III del DDG ACT n.319 del 30 dicembre 2021 e allegati.

Art. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER OGNI LOTTO

L’affidatario potrà emettere fattura elettronica secondo la normativa vigente solo successivamente all’esito positivo della verifica di conformità ed esclusivamente dopo l’emissione del Certificato di verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il corrispettivo verrà erogato dietro presentazione della fattura da parte dell’appaltatore, entro 30 gg dal ricevimento della fattura stessa.

La fattura dovrà riportare il CIG e il CUP.

La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal D. Lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF3RU9.

Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 sono assoggettate al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità dei beni ovvero dei servizi cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all'Istituto.

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/23, la fornitura in oggetto è esclusa dall'applicazione delle disposizioni sull'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/23.

Art. 5 – STIPULA DEL CONTRATTO, ONERI E SPESE PER OGNI LOTTO

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica secondo la normativa vigente.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Imprese il contratto sarà stipulato dalla mandataria, per conto proprio e delle mandanti.

Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell'appaltatore, che dovrà provvedere al pagamento con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e in tal caso le relative spese saranno sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione.

Art. 6 – GARANZIA DEFINITIVA PER OGNI LOTTO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'appaltatore dovrà prestare a favore dell'Istituto una garanzia definitiva, di cui all'art.117 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993. In quest'ultimo caso il modulo di fidejussione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, co. 3 del DPR 207/2010. La cauzione dovrà prevedere espressamente la condizione con la quale l'istituto bancario o assicurativo si obbliga a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione, immediatamente ed incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Dal documento, inoltre, si dovranno evincere i poteri di firma dell'Assicuratore, l'avvenuto pagamento del premio, nonché la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa. La cauzione garantirà tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, compresi quelli accessori e futuri e dovrà avere validità almeno 60 giorni oltre la scadenza del contratto.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all'art.117 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La costituzione della garanzia è condizione per la stipula del contratto, in mancanza della quale si determinerà la decadenza dell'affidamento. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 106, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO PER OGNI LOTTO

L'Operatore economico affidatario non potrà cedere in nessun caso il contratto, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico al divieto riportato nel precedente periodo, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 8 – PENALI PER OGNI LOTTO

Per inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, dipendenti da fatto e colpa dell'Operatore economico affidatario, fatta salva la riserva di richiesta di maggiori danni, l'Istituto procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'Operatore economico al tempestivo corretto adempimento. Trascorsi 5 giorni dalla contestazione, permanendo l'inadempimento dell'Operatore economico affidatario, saranno applicate le penali di seguito indicate:

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PER OGNI LOTTO

In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l'appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.

Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l'offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:

- 1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
- 2) inviare all'Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l'apposito modello che verrà messo a disposizione;
- 3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OGNI LOTTO

Ai sensi dell'art. 1453 c.c. sarà facoltà dell'Istituto procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente preceduta dalla formale contestazione che vale quale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.

1. Sarà altresì facoltà dell'Istituto procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di mancata produzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 6 del presente capitolato o in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dai contratti di lavoro, dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.
2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore economico risultato aggiudicatario, l'Istituto si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art. 11 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE PER OGNI LOTTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. sarà facoltà dell'Istituto risolvere il contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'Operatore economico affidatario nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuta decadenza nel possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- applicazione a carico dell'Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente;
- mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente, in caso di proroga del Contratto;
- applicazione di penali in misura superiore al 10%;
- nei casi previsti dall'art. 7 del Patto d'integrità;
- in caso di cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero in caso di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario;
- in caso di subappalto senza autorizzazione.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro dell'Aquila.

Art. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente disciplinare saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.

Il titolare del trattamento è il GSSI con sede legale in Via F. Crispi n. 7, L'Aquila.



Art. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento del GSSI nonché alle norme del Codice civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.

IL RUP

Dott. Mario Picasso